

N. R.G. 299/2019



## LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Seconda sezione civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Daniela Fedele	Presidente
dott.ssa Dora Bonifacio	Consigliere
dott. Marco Benatti	Consigliere Relatore

all'esito dell'udienza del 20/11/2019  
nel procedimento iscritto al n. r.g. **299/2019** promosso da:

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 80184430587), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA CATERINA 6 25100 BRESCIA

PARTE RICORRENTE

contro

**GIUSEPPE**

**DEI FRATELLI**

**SRL GIÀ SNC,**

**PIETRO** (C.F.

**GIANCARLO** (

**GIUSEPPE** (C.F.

**FRANCESCO** (C.F.

tutti con il patrocinio dell'avv.

;

PARTE RESISTENTE

Ha emesso il seguente

### DECRETO

*ex art. 5ter della legge 24 marzo 2001 n. 89 e ss mod.*

atteso che con ricorso depositato il 07/10/2019 il ricorrente **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** ha proposto opposizione contro il decreto di questa Corte in data 6/9/19 con cui è stata accolta la domanda di equa riparazione proposta dai resistenti di cui in premessa;

rilevato che i resistenti hanno depositato comparsa 19/11/19 con cui hanno chiesto la reiezione del ricorso;

posto che, con il provvedimento impugnato, il giudice designato ha accolto la domanda dei cinque ricorrenti in relazione all'eccessiva durata della procedura fallimentare della società Nordica Transport srl, aperta con sentenza del Tribunale di Bergamo il 26/3/1993 e chiusa



con decreto del 20/7/2017, perciò la procedura è durata oltre 24 anni eccedendo la durata ragionevole fissata dalla legge in anni 6. Ai cinque ricorrenti è stata così riconosciuta una somma di € 1.836,00 quanto a Giancarlo RURALE, pari al credito ammesso al passivo fallimentare (art. 2bis u.c. l. 89/01), e di € 6.400,00 ciascuno agli altri ricorrenti, che vantavano crediti in misura superiore a tale importo;

atteso che il giudice designato, pur rilevando come il ricorso 27/2/2019 fosse successivo di oltre sei mesi (art. 4) al decreto di chiusura del fallimento (20/7/2017), ha ritenuto come lo stesso dovesse ritenersi tempestivo atteso che i ricorrenti vi dichiaravano di non avere avuto notizia dal curatore del decreto di chiusura, né con raccomandata né con posta elettronica certificata c.d. PEC<sup>1</sup>, con la conseguenza che al termine semestrale dovesse applicarsi il termine lungo di un anno, previsto dall'art. 327 cpc nella versione applicabile *ratione temporis* alla procedura in questione<sup>2</sup>, tenuto conto dei due periodi di sospensione feriale 2017 e 2018;

posto che il Ministero opponente ha rilevato, sulla scorta di una relazione del (ultimo) curatore<sup>3</sup> che in realtà:

- Tutti i creditori avevano ricevuto comunicazione del decreto di chiusura del fallimento sin dal luglio 2017;
- Ai ricorrenti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ era stato inviato rituale messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con allegato il decreto di chiusura;
- Ai ricorrenti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non era stato possibile in quanto gli stessi, nonostante fossero stati invitati con raccomandata ritualmente inviata e ritirata nel 2013, non avevano comunicato un indirizzo PEC utile sicché, ai sensi dell'art. 31bis della legge fallimentare, la notifica del decreto di chiusura avvenne mediante deposito nella cancelleria fallimentare;

con la conseguenza che il ricorso originario doveva ritenersi tardivo, sollevando poi il Ministero opponente e in subordine, ulteriori questioni sulla carenza documentale della domanda originaria e sulla sussistenza del pregiudizio in presenza di un fallimento che già *a priori* faceva presumere la totale incapienza dell'attivo a soddisfare anche solo i creditori privilegiati;

rilevato che i resistenti, nella loro comparsa, hanno contestato la fondatezza dell'eccezione di tardività, ritenendo che le modalità di comunicazione non fossero comunque idonee a far decorrere il suddetto termine atteso che:

- Le modalità informatiche di comunicazione furono introdotte solo nel 2012, a quasi vent'anni dalla dichiarazione del fallimento, e non sarebbero quindi applicabili ai fallimenti dichiarati prima di quell'anno;
- Le stesse non sarebbero comunque idonee a far decorrere il termine nei confronti dei creditori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ che, non essendo imprenditori (si definiscono "privati cittadini"), non sarebbero tenuti a gestire un indirizzo PEC. Sarebbe stato necessario inviare a essi altra raccomandata con il decreto di chiusura;
- La mancata comunicazione nei confronti dei predetti determinerebbe l'impossibilità di far decorrere il termine ex art. 4 legge 89/01 nei confronti di tutti i creditori;
- Sarebbe necessaria la prova della comunicazione integrale del decreto di chiusura comprensivo di motivazione e non del solo dispositivo;

<sup>1</sup> Vv. pag. 4 del ricorso originario

<sup>2</sup> Il nuovo termine di sei mesi introdotto dalla legge n. 69/2009 si applica solo ai procedimenti instaurati a partire dal 4 luglio 2009

<sup>3</sup> Allegato 1 al ricorso



- Solo la comunicazione rituale del decreto di chiusura, essendo idonea a far decorrere il termine per il reclamo ex art. 119 co. III legge fall<sup>4</sup>, lo sarebbe anche in relazione al termine ex art. 4 legge Pinto;
- Sarebbe quindi doverosa un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 31-bis L.F. comma 2°, rispettosa degli articoli 3 e 24 della Costituzione per procedure fallimentari instaurate prima degli obblighi di informatizzazione delle procedure fallimentari posti in essere con l'art. 17 d.l. 18.10.2012 n. 179 ("Decreto Sviluppo Bis") al fine di garantire un'effettiva conoscenza degli atti della procedura;

ritenuto che il ricorso in opposizione sia fondato quanto alla tardività di quello originario. Come indicato nella comparsa dei resistenti e come confermato dal loro difensore in udienza 20/11/19, non è oggi contestato che il curatore:

- abbia trasmesso il decreto di chiusura via PEC a quelli tra essi che gli avevano comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, tra i quali \_\_\_\_\_ srl, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_
- abbia inviato raccomandata a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ con invito a comunicare analogo indirizzo senza ricevere risposte.

La contestazione è invece sull'idoneità delle modalità di comunicazione adottate a far decorrere il termine ex art. 4 legge Pinto.

Ritenuto che l'interpretazione dei resistenti non sia però condivisibile, ritenendosi superabili le censure degli stessi alla luce delle seguenti considerazioni:

- 1) L'art. 31bis della legge fallimentare, introdotto dall'art. 17/1 lett. b) del dl 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221), per espressa previsione del decreto stesso all'art. 17 commi IV e V, si applica a tutte le procedure pendenti, avendo stabilito che i curatori invitassero entro il 30 giugno 2013 tutti i creditori e titolari di diritti di terzi sui beni a comunicare entro tre mesi l'indirizzo di posta elettronica certificata con avviso che, in caso d'omissione, le comunicazioni sarebbero eseguite *esclusivamente* mediante deposito in cancelleria;
- 2) È pacifico che:
  - a. l'incombente sia stato effettuato dal curatore nei confronti di tutti e cinque i resistenti;
  - b. l'indirizzo PEC sia stato comunicato solo da tre di essi, \_\_\_\_\_ srl (ex snc), \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_
  - c. gli altri due abbiano ritirato la raccomandata senza però comunicare l'indirizzo PEC;
  - d. il decreto di chiusura sia stato fin dal luglio 2017:
    - i. comunicato via PEC a \_\_\_\_\_ snc, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_
    - ii. depositato in cancelleria ex art. 31bis legge fall;
- 3) non ha pregio l'osservazione secondo cui occorrerebbe un'interpretazione "costituzionalmente orientata" dell'art. 31bis legge fall, poiché l'interpretazione suggerita dai resistenti è sostanzialmente abrogatrice della norma transitoria che stabilisce l'applicabilità della disposizione anche alle procedure pendenti, previa la comunicazione ai creditori come sopra descritta;
- 4) l'esigenza di effettiva comunicazione del decreto di chiusura *comprensivo di motivazione* è finalizzata, come si è detto, alla proposizione del reclamo ex art. 119/3 legge fallimentare e non della domanda di equa riparazione per la quale tale motivazione è pressoché irrilevante. Nel caso specifico poi non è in fatto contestato che il curatore abbia depositato in cancelleria fallimentare una copia del decreto di chiusura, peraltro già in essa depositato ex art. 119 lf;

<sup>4</sup> Così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 23/7/2010 n. 279



- 5) alla stregua di ciò, anche le pur condivisibili argomentazioni della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2010 (che peraltro fa salve altre forme di comunicazione “previste dalla legge”), non paiono conferenti alla fattispecie in quanto, oltre che essere riferite alla normativa vigente prima delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5<sup>5</sup>, debbono essere riviste alla luce delle disposizioni entrate in vigore successivamente che hanno stabilito come, proprio al fine di evitare la durata eccessiva dei procedimenti stigmatizzata dai resistenti e da essi posta a base delle loro pretese, dovessero adottarsi modalità più moderne, celeri ed efficaci di comunicazione che imponessero anche un dovere di diligenza da parte dei destinatari delle comunicazioni stesse;

valutato quindi che le comunicazioni del curatore in ordine agli adempimenti ex art. 31**bis** lf abbiano determinato la definitività della chiusura del procedimento sin dal decorso del termine di 10 giorni di cui agli artt. 119/2 e 26/3 della legge fallimentare, e da tale data è decorso il termine di sei mesi ex art. 4 legge 89/2001, sicché tale termine scade, al più tardi e tenendo conto del periodo feriale 2017, nel mese di marzo 2018, mentre il ricorso relativo all'istanza oggetto d'opposizione fu presentato solamente il 27/2/2019;

ritenuto che l'accoglimento del ricorso sotto il profilo della tardività ex art. 4 l. 89/01, assorba le successive questioni in ordine alle supposte carenze documentali e alla sussistenza del pregiudizio per l'eccessiva durata alla luce della impossibilità iniziale di prevedere qualsivoglia esito positivo della ripartizione dell'attivo;

atteso che occorre provvedere sulle spese del giudizio di opposizione applicando la tabella 12 del dm 55/2014 e ss. mod<sup>6</sup>, tenuto conto che il valore della controversia va calibrato sulla somma liquidata nel decreto impugnato (€ 27.436,00);

ritenuto che la liquidazione possa essere così effettuata, tenuto conto della complessità delle questioni affrontate che non consente però, attesa la totale soccombenza, l'invocata compensazione:

Competenza: **Corte d' Appello**

Valore della Causa: **Da € 26.001 a € 52.000**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 1.960,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.350,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 3.305,00
<b>Compenso tabellare (valori medi)</b>	<b>€ 6.615,00</b>

Ritenuto altresì che la proposizione tardiva del ricorso da parte dei ricorrenti srl, e con la falsa dichiarazione, quantomeno implicita, di non avere ricevuto tempestiva comunicazione via PEC del decreto di chiusura del fallimento nel luglio 2017, configuri, se non dolo, quantomeno colpa grave che giustifica l'applicazione della misura di cui all'art. 96/3 cpc. Tenuto conto del valore della causa e dell'importo delle

<sup>5</sup> Quando alcuna comunicazione del decreto di chiusura era prevista nei confronti dei creditori, reputandosi sufficiente la pubblicazione ex art. 17 lf.

<sup>6</sup> Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019 (Rv. 654610 - 01)

<sup>7</sup> Il quale a far data dal 2015 era addirittura componente del Comitato dei Creditori nel fallimento *de quo*



spese liquidate, appare congruo liquidare una somma pari alla metà del compenso liquidato.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Brescia

Visto l'art. 5ter della legge 24 marzo 2001 n. 89 e gli artt. 737 e ss cpc;

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto n. 1961 di questa Corte in data 6/9/2019 con cui è stata accolta la domanda di equa riparazione proposta dai resistenti di cui in premessa;

condanna **GIUSEPPE DEI FRATELLI SRL GIÀ SNC,**  
 (C.F. nella persona del rappresentante legale, **PIETRO** (C.F.  
**GIANCARLO** (C.F.  
**GIUSEPPE** (C.F. **FRANCESCO**  
 (C.F. in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del  
 presente grado a favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che liquida in € 6.615,00 per  
 compensi, oltre € 992,25 per 15% spese generali e accessori di legge;

visto l'art. 96/3 cpc;

condanna

**GIUSEPPE DEI FRATELLI SRL GIÀ SNC, (C.F.**  
 nella persona del rappresentante legale,  
**PIETRO** (C.F.  
**GIUSEPPE** (C.F.

al pagamento a favore del MINISTERO della GIUSTIZIA della somma, per ciascuno di  
 essi, di € 3.307,50 oltre accessori di legge.

Così deciso in Brescia, il 26/11/2019, nella camera di consiglio della seconda sezione civile  
 della Corte D'Appello

**IL PRESIDENTE**  
 dott. Daniela Fedele

